



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **13 agosto 2019**

Sponsorizzazioni, ma chi deve emettere la fattura?

Ritorniamo sull'emissione fattura per sponsorizzazioni.

Come noto in tema di fatturazione elettronica *"sono esonerati dalle disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta"*.

RICORDA:

Per approfondimenti sull'inerenza delle sponsorizzazioni si veda la Scheda ASD Sponsorizzazioni e principio di inerenza, nella Sezione Terzo Settore della Divisione Aggiornamenti.

Pertanto per i soggetti agevolati, in base alla legge 398/91 (ASD senza scopo di lucro che hanno conseguito proventi per un importo non superiore a 400.000 euro), l'esonero dalla fatturazione elettronica deriva dalla **qualificazione** e dal **non superamento** della prevista soglia dei 65.000 euro per l'attività commerciale, al contrario l'ente può adempiere all'obbligo assicurando che la fattura sia emessa *"per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta"*.

In tema **l'AE con la circolare 14/2019** ha precisato la **natura agevolativa** della norma che prevede una facoltà e non un obbligo dell'ASD, la quale può, (non deve) avvalersi del cessionario/committente. Nell'accordo tra le parti questi opera comunque in nome e per conto del cedente/prestatore, e la fattura deve recare l'annotazione che **"la**

stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo" a norma dell'articolo 21, comma 2, D.P.R. 633/1972.

Nulla cambia in termini di registrazione della fattura (che risulterà "attiva" per l'ASD e "passiva" per il suo cliente titolare di partita Iva). Le specifiche tecniche prevedono che il committente predisponga una fattura elettronica (tipo documento TD01) riportando gli estremi dell'Asd (partita Iva e altri dati anagrafici) nella sezione "cedente/prestatore", i suoi estremi nella sezione cessionario/committente, specificando che la fattura è emessa per conto del cedente/prestatore (nel campo 1.6 della fattura elettronica occorre scegliere **"CC"** in quanto emessa dal cessionario/committente)

Ovviamente, nel caso non venga superato il limite di 65.000 euro (nel periodo precedente) rimane in vigore il **primo comma dell'articolo 10 D.L. 119/2018**, il quale, prevede che sono esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui alla L. 398/1991, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo **non superiore a euro 65.000**.

